

CAMERA DEI DEPUTATI N. 221

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POSTAL, PICCOLI, KESSLER, PISONI

Presentata il 29 luglio 1976

Norme a favore delle popolazioni ladine della provincia di Trento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale intende introdurre alcune integrazioni al nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nella parte che disciplina determinati diritti e prerogative delle popolazioni ladine del Trentino che, come è noto, sono insediate nel territorio della Valle di Fassa.

Fino a questo momento lo statuto di autonomia in questione si riferisce a tali popolazioni (articolo 102 dello statuto) quando afferma che esse « hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e nelle tradizioni delle loro comunità » nonché quando viene affermato che « nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina ».

L'attuazione di tale ultimo disposto statutario è già in avanzata elaborazione, presso la « commissione dei dodici » che sta elaborando — per delega governativa — le norme di attuazione dello statuto di autonomia e che ha convenuto, con gli esponenti delle popolazioni fassane, le soluzioni organizzative pertinenti, che assicurano l'insegnamento in questione.

Da parte sua, la provincia autonoma di Trento ha realizzato, con propria iniziativa, un Istituto culturale ladino che ha il compito — anche attraverso espressioni proprie di proposta delle popolazioni locali — di assicurare idonee iniziative e attività tali da sostenere il permanere di ciò che è tipico della cultura e della tradizione ladine, invidiabili per questo aspetto, e che ha un naturale riferimento nella laboriosità e serietà di quelle comunità.

La stessa provincia autonoma ha, a suo tempo, approvato una legge con riguardo alla toponomastica.

Una richiesta avanzata in tempi più recenti e considerata riepilogativa di convergenti volontà (al di là di quella parziale espressa a suo tempo, ed ora decisamente rientrata, di aggregazione del territorio di Fassa alla confinante provincia di Bolzano) ha per oggetto l'elezione di un esponente della popolazione ladina di Fassa nel consiglio regionale e nel consiglio provinciale di Trento.

Ciò può rendere opportuna una valutazione sulle motivazioni che hanno indotto a tale richiesta e che i sottoscrittori della presente proposta di legge condividono, per sottolineare la peculiarità della situazione presa in esame.

I ladini di Fassa sono i discendenti di una delle popolazioni (*civitates*) che abitavano la Rezia al tempo della conquista da parte dei romani. Questa popolazione retica sentì l'influsso della latinità, ma conservò le sue caratteristiche che ne contraddistinguono ancora la parlata dopo due millenni.

La vera storia dei ladini di Fassa ha inizio con l'occupazione dei Longobardi. Questo popolo di guerrieri, che fu l'ultimo ad invadere l'Italia, organizzò la valle dell'Avisio dalla sorgente alla foce, come zona di rincalzo e di appoggio per gli avamposti longobardi, scaglionati nei castelli di Appiano, Firmiano e Sabiona posti a difesa contro i nemici, i Franchi e i Baiuvari.

La valle di Fassa e la sua Masseria di Corte erano collegate con la rocca di Sabiona presso Chiusa, la comunità di Fiemme era legata al castello Firmiano; Castello di Fiemme e Cembra dipendevano, o avevano stretti rapporti, con il castello di Appiano.

L'organizzazione giuridico-militare operata dai Longobardi nella valle di Fassa, la possiamo riscontrare di riflesso anche nei titolari delle chiese più antiche della valle stessa: la Pieve dedicata ai santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista e a San Michele; la chiesa patronale dedicata a santa Giuliana: tutti titolari di estrazione eminentemente longobarda.

Gli effetti e la continuità della organizzazione giuridico-amministrativa operata dai Longobardi in val di Fassa, si protrassero per molti secoli; anzi alcuni di questi elementi di origine longobarda, sopravvissero fino all'epoca napoleonica.

Alla fine del periodo longobardo, la Masseria di Corte di Fassa, che come un bene della corona era passato in proprietà dei Carolingi, venne donata da questi ultimi al vescovo di Bressanone; quindi la valle venne in possesso di quel vescovo circa 200 anni prima che venissero fondati i principati vescovili di Trento e di Bressanone (la teoria di Carlo Battisti, lungamente diffusa tra gli studiosi italiani, secondo la quale i ladini sarebbero dei coloni del principe vescovo di Bressanone, trapiantati in queste valli dopo il Mille, è destituita di qualsiasi fondamento storico, ed è contraddetta da tutti i documenti di Fassa).

La popolazione della valle di Fassa era organizzata in una piccola repubblica il

cui governo era regolato da norme e leggi statutarie che promanavano dalla popolazione stessa. Quest'ultima veniva infatti convocata nel congresso del pien comun, sulla piazza della Pieve dopo la Messa Grande, per udire gli argomenti che si dovevano trattare nelle assemblee dei capi famiglia dei vari paesi, detti « regole ». Da ciascuna « regola » si mandavano due rappresentanti, detti « uomini di risposta », a portare il voto e le decisioni della « regola » stessa al congresso della comunità.

Le valli ladine, benché parte integrante del principato vescovile di Bressanone, dove vigeva lo statuto tirolese, possedevano uno statuto particolare, con norme proprie, che in molti casi erano in contraddizione con lo statuto tirolese. I ladini dovettero lottare continuamente per poter conservare i loro statuti autonomi, per non venir obbligati ad accettare lo statuto tirolese, in vigore in tutte le altre giurisdizioni della diocesi di Bressanone.

Nessuna delle popolazioni del Trentino condusse lungo i secoli un'esistenza così travagliata e grama come la popolazione di Fassa. La vita in alta montagna (abitazioni permanenti fra i 1.200 e 1.700 metri sul livello del mare) è di per se stessa dura, faticosa e difficile, a causa del clima rigido, le nevi e il ghiaccio che frequentemente bloccano ogni comunicazione. Basta por mente che nelle altre valli del Trentino, alla quota dove sorgono in Fassa i piccoli villaggi, troviamo gli alpeggi e i pascoli, per comprendere le difficoltà che devono superare quelle comunità.

La pastorizia, l'allevamento del bestiame e la piccola agricoltura formavano le uniche risorse della popolazione di Fassa nei tempi passati. Ancora al principio del Seicento, il suolo coltivato con religiosa cura (si giungeva a zappare persino il grano in primavera) rendeva un pane nero e scarso, sufficiente appena a metà della popolazione.

Alla fine del Quattrocento la popolazione di Fassa doveva già cercare uno sbocco nell'emigrazione, e questa continuerà, anzi aumenterà sempre più, nei secoli successivi. Era uno degli impegni principali dei genitori fassani quello di insegnare un'arte ai loro figli o di metterli agli studi, con sacrifici enormi, affinché, dovendo emigrare, fossero in grado di trovare un mezzo di sostentamento.

La vicinanza relativa di Bolzano, distante appena 38 chilometri da Vigo di Fassa

(8 ore di cammino) favorì l'emigrazione, oltre alla necessità di far apprendere la lingua tedesca per ragioni che divennero sempre più evidenti, legate all'economia turistica, anche se già alla fine del Seicento troviamo la scuola ladina in tutti i paesi della valle.

Antiche testimonianze storiche riguardano le prese di posizione dei fassani di fronte al tentativo di sminuire la loro autonomia, di imporre nuove gabelle, o di cambiare gli ordinamenti interni della comunità.

Contro la resistenza dei fassani si adoperarono, da parte dei tirolesi, spesso i modi duri, minacciando persino di farli cacciare dalla valle, e di mettere al loro posto una popolazione tedesca.

Dall'altro lato, i ladini di Fassa erano malvisti nel territorio trentino, perché appartenenti ad un altro Stato e, contemporaneamente erano disprezzati anche dai tedeschi perché di altra nazionalità.

Per castigarli di aver fatto resistenza di fronte all'imposizione di nuove tasse, vennero eretti cinque dazi attorno alla valle: un vero assedio economico! Doveva essere particolarmente dura la vita che si conduceva in val di Fassa nei tempi passati, se così frequente appare nei documenti la frase: « che certamente non verrà più fra queste miserie », parlando di chi aveva trovato lavoro fuori della valle.

In tempi più recenti il quadro economico-sociale è notevolmente cambiato e decisamente migliorato.

Ora la valle di Fassa è zona a benessere diffuso, soprattutto per l'incremento del turismo al quale hanno contribuito interventi degli enti autonomi locali, la regione Trentino-Alto Adige prima, ed ora la provincia autonoma che ne ha ereditato le competenze in materia di incentivazione economica e sociale.

Per altro il dato di rappresentanza, oggetto dell'attuale richiesta, ha carattere ci-

vile e culturale e la presente proposta di legge vuole metterlo in evidenza. Il sottolineare la preminenza di caratteristiche proprie nella popolazione ladina, tende a non fare coincidere dati di benessere economico con quegli elementi costitutivi il « proprio particolare » che è così riscontrabile nella popolazione ladina della valle di Fassa. Anche se — è bene aggiungere — la omogeneità è più presente in taluni dei sette comuni, piuttosto che in altri ove tali circostanze di omogeneità non sono egualmente visibili.

La proposta che viene qui illustrata agli articoli 1 e 2 prevede conseguentemente modifiche di carattere costituzionale al fine di realizzare adeguamenti allo Statuto del Trentino-Alto Adige che rispondano agli scopi sopra indicati.

In particolare l'articolo 1 della presente proposta di legge demanda alla legislazione regionale di definire le modalità utili a garantire la rappresentanza della popolazione ladina della provincia di Trento nel consiglio regionale e, di conseguenza, nel consiglio provinciale di Trento.

L'articolo 2 specifica quali sono i comuni della valle di Fassa nei quali si intendono applicabili tali normative e previsioni di interventi, aggiungendosi taluni aspetti normativi per il settore scolastico che — come tali — non appaiono nelle norme di attuazione sullo stesso oggetto, elaborate dalla « commissione dei dodici » sopra ricordata.

Altri aspetti, come quelli dei programmi scolastici, ivi compresa la possibilità di inserimento della seconda lingua d'insegnamento, sono già compresi in dette norme.

L'articolo 3 detta modalità preferenziali per l'assunzione di elementi bilingue, a parità di punteggio, nei pubblici impieghi, mentre l'articolo 4 stabilisce le modalità di attuazione dei tre articoli sopra illustrati.

Si confida che la proposta in questione possa essere presa in considerazione e approvata.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunta la seguente proposizione: « Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto di cui al precedente comma è garantito l'uso della lingua ladina nelle scuole materne. È garantito altresì l'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole elementari; inoltre la lingua ladina può essere utilizzata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. È garantita la partecipazione delle popolazioni alla gestione delle scuole. Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini.

ART. 3.

Nei territori dei comuni di cui al precedente articolo la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale nell'accesso al pubblico impiego.

ART. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato, uno della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, di cui uno designato previa consultazione delle organizzazioni ladine più rappresentative.